

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

25 agosto 2007: entra in vigore la Legge 123/2007 con la possibilità di sospensione dell'attività lavorativa in caso di violazione alle disposizioni di contrasto al lavoro nero e/o di violazione alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Rino Pavanello

Segretario naz. Associazione Ambiente e Lavoro

Il sottosegretario al Ministero del Lavoro Antonio Montagnino in relazione alla circolare sulla sospensione delle attività per violazioni in materia di sicurezza, ha confermato - in un apposito comunicato stampa del 23 agosto 2007- che: *“Al di là di possibili diverse interpretazioni della norma appare evidente che l'art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) si applica soltanto per le parti non modificate dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.*

La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis”.

Il comunicato del Sottosegretario Montagnino, prosegue, affermando: *“E' dunque chiaro che l'art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili. D'altra parte sarebbe assurdo conferire al personale ispettivo del Ministero del lavoro poteri di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro per attività imprenditoriali che esulano dalla loro competenza escludendo invece la possibilità di intervenire con provvedimenti sospensivi nell'ambito dell'edilizia che per quanto riguarda la sicurezza rientra nei propri specifici compiti.”*

Analogo parere è stato espresso dal Sottosegretario al Ministero della Salute Gian Paolo Patta.

Queste autorevoli precisazioni pongono fine ad una “interpretazione *restrittiva*” iniziata e (si spera) ora finita di una Circolare del Ministero del Lavoro, la n. 10797 del 22 agosto 2007, che commentiamo nelle pagine seguenti, avente per oggetto la: Legge 3 agosto 2007, 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo”.

Nelle pagine successive pubblichiamo:

- pag. 2-3: alcune le indicazioni della Circolare con **le ns. interpretazioni, evidenziate in giallo**
- Pag. 4-10: il testo completo dell'intera Circolare n. 10797/2007, compresi gli Allegati

Informazioni in continuo aggiornamento:

→ <http://www.amblav.it>

Alcune le indicazioni della Circolare **le ns. interpretazioni, evidenziate in giallo**

La Legge n. 123/2007 ha introdotto alcune disposizioni di immediata attuazione, in vigore dal 25 agosto 2007, fra le quali assume un particolare rilievo quella concernente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, già previsto dall'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) limitatamente alle attività dell'edilizia.

Al riguardo – la Circolare n. 10797 - *in attesa di più approfonditi chiarimenti sulla disciplina del nuovo istituto, integrativi o modificativi di quanto riportato di seguito*, ... ritiene comunque opportuno fornire alcune istruzioni operative al personale ispettivo al fine di uniformarne l'attività su tutto il territorio nazionale.

Ambito di applicazione

L'art. 5 della normativa in esame introduce dunque la possibilità, da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro nonché del personale ispettivo delle AA.SS.LL., di adottare **a meri fini cautelari** "provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale", in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica.

Come già accennato, detto potere è in parte analogo a quello già previsto dall'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 con riferimento alle attività dell'edilizia, **con l'importante novità rappresentata dalla possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nelle ipotesi di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.**

In primo luogo va chiarito che **il provvedimento in questione trova applicazione per tutte le attività imprenditoriali che esulano dunque dal campo di applicazione del citato art. 36 bis e quindi al di fuori dell'ambito dell'edilizia.**

Questa affermazione della Circolare n. 10797 ha portato alcuni commentatori a evincere che il **provvedimento in questione potrebbe non applicarsi alle attività dell'edilizia.**

Questa ed altre interpretazioni riduttive che escludano alcuni tipi di attività dalle nuove disposizioni previste dalla Legge 123/2007 sono – secondo noi – estranee al dettato della norma primaria (la Legge 123/2007) e fors'anche alla stessa Circolare n. 10797 e **sono quindi da ritenere non fondate.**

Si veda in proposito il Comunicato dell'Associazione Ambiente e Lavoro del 23 agosto 2007, pubblicato sul ns. sito www.amblav.it.

La Circolare n. 10797 afferma poi che: *La previsione, inoltre, fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano attività di impresa.*

Anche questa affermazione - secondo noi - non è convincente se si ritenga di potere escludere alcune specifiche attività di servizi es. Enti non profit di servizio ai diversamente abili, Associazioni imprenditoriali e sindacali, ecc.).

La Circolare n. 10797 afferma inoltre – questa volta in forma condivisibile - che: *Quanto alla individuazione della nozione di "attività imprenditoriale" va inoltre precisato che la stessa più propriamente è da intendersi riferita alla specifica "unità produttiva" rispetto alla quale, pertanto, vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento che circoscritti gli effetti sospensivi dello stesso.*

Convegni a Milano e Roma (10 e 18 settembre)
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

Il Comunicato dell'Associazione Ambiente e Lavoro (23 agosto 2007)

Il Ministero del Lavoro (ri)chiarisca che la Legge 123/2007 si applica a tutte le attività

Il 22 agosto 2007, è stata pubblicata la Circolare n. 10797/2007 del Ministero del Lavoro, che fornisce “*in attesa di più approfonditi chiarimenti, ..., alcune istruzioni operative al personale ispettivo al fine di uniformarne l'attività su tutto il territorio nazionale*”.

Alcuni organi di stampa hanno *interpretato in forma estensiva* le “*istruzioni operative*” contenute nella Circolare n. 10797, estraendone alcune indicazioni tese a sostenere l'ipotesi di parziale non applicabilità di alcune nuove prescrizioni in alcune attività, in particolare nei cantieri.

Ogni interpretazione estensiva che **escluda alcuni tipi di attività dalle nuove disposizioni previste dalla Legge 123/2007 sono – secondo noi – estranee al dettato della norma** (la Legge 123/2007) e fors'anche alla stessa Circolare n. 10797 e **sono quindi da ritenere non fondate**.

Infatti, **la Legge primaria 123/2007, all'art. 5, prevede due disposizioni** (richiamate anche nel titolo dell'articolo):

1. **Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare** (relative al “lavoro nero” o reiterate violazioni relative all'orario di lavoro).

Queste disposizioni erano già in vigore per i Cantieri (ai sensi dell'Art. 36-bis del “Decreto Bersani”) ma non in tutte le altre attività (industria, Commercio, Pubblica Amministrazione, Trasporti, Servizi, ecc.)

Coerentemente l'inizio di questo comma 1 dell'art. 5, prevede che le nuove Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani”, convertito ...)

2. **Disposizioni per la tutela della sicurezza sul lavoro**

Disposizioni “in caso di “gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, che **ovviamente devono valere in tutte le attività:**

- **si aggiungono a quelle precedenti in tutte le “attività imprenditoriali”, dunque anche nei cantieri** e
- **sono aggiuntive a quelle precedenti relative al contrasto al lavoro irregolare.**

Va, infine, precisato che:

1. **In caso di Leggi successive**, che regolamentano materie disciplinate - anche parzialmente - da Leggi precedenti, **esiste un consolidato principio temporale-gerarchico, per cui prevale la norma più recente.**
2. **Le Circolari NON possono MAI sostituirsi a norme primarie**, per cui eventuali interpretazioni estensive discordanti con la norma primaria sono sempre e comunque illegittime e prive di qualsiasi fondamento giuridico. Per cui: **in termini di obblighi vige quanto disposto dalla norma primaria, la Legge 123/2007.**
3. **Appare strano che la Circolare non sia stata predisposta e firmata in modo congiunto da entrambi i Ministeri concertanti** (Lavoro e Salute), attese le evidenti competenze del Ministero della salute in materia, **nonché il livello dirigenziale che ha apposto la firma al provvedimento.**

Inoltre sarebbe davvero strano che una Legge contenente Disposizioni per la tutela della sicurezza sul lavoro non si applicasse nel caso di attività a più alto rischio come nel caso dei cantieri.

Rino Pavanello

Segretario naz. Associazione Ambiente e Lavoro

[Il testo della intera Circolare n. 10797](#)

Oggetto: L. 3 agosto 2007, 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo.

Come noto la L. n. 123/2007, oltre a dettare i principi di delega per la elaborazione di uno o più decreti legislativi “per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, ha introdotto alcune disposizioni di immediata attuazione, in vigore dal 25 agosto p.v., fra le quali assume un particolare rilievo quella concernente il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, già previsto dall’art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) limitatamente alle attività dell’edilizia.

Al riguardo, **in attesa di più approfonditi chiarimenti sulla disciplina del nuovo istituto, integrativi o modificativi di quanto riportato di seguito**, si ritiene comunque opportuno fornire alcune istruzioni operative al personale ispettivo al fine di uniformarne l’attività su tutto il territorio nazionale.

Ambito di applicazione

L’art. 5 della normativa in esame introduce dunque la possibilità, da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro nonché del personale ispettivo delle AA.SS.LL., di adottare **a meri fini cautelari** “provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale”, in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica.

Come già accennato, detto potere è in parte analogo a quello già previsto dall’art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 con riferimento alle attività dell’edilizia, con l’importante novità rappresentata dalla possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nelle ipotesi di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.

In primo luogo va chiarito che il provvedimento in questione trova applicazione per tutte le attività imprenditoriali che esulano dunque dal campo di applicazione del citato art. 36 *bis* e quindi al di fuori dell’ambito dell’edilizia.

La previsione, inoltre, fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano attività di impresa.

Quanto alla individuazione della nozione di “attività imprenditoriale” va inoltre precisato che la stessa più propriamente è da intendersi riferita alla specifica “unità produttiva” rispetto alla quale, pertanto, vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento che circoscritti gli effetti sospensivi dello stesso.

Presupposti di adozione del provvedimento

Per quanto attiene ai presupposti **di adozione del provvedimento di sospensione** comuni anche alle attività dell’edilizia – e cioè **all’occupazione di manodopera “in nero” in percentuale superiore al 20%** dei lavoratori regolarmente occupati e **di reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell’orario massimo settimanale di lavoro** – si rinvia anzitutto a quanto **già chiarito con la circ. n. 29/2006** di questo Ministero. Ad integrazione di quanto già precisato con la citata circ. n. 29/2006, si sottolinea tuttavia che **nel computo della percentuale di lavoratori “in nero” va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino**, rispetto al quale trova peraltro applicazione la c.d. maxisanzione di cui al citato art. 36 *bis* della L. n. 223/2006 (cfr. ML nota 4 luglio 2007).

Rispetto invece al **presupposto concernente la sussistenza di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro** appare necessario eliminare quanto più possibile ogni incertezza interpretativa in ordine alla loro identificazione. In tal senso **si ritiene opportuno far riferimento ad un elemento di carattere oggettivo**, rappresentato dalla sanzione che l’ordinamento

ricollega alla **violazione riscontrata a carico dei soli datori di lavoro e dei dirigenti**. Le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali **punte con le pene più gravi** (sia di carattere detentivo che pecuniario) **costituiscono dunque le “gravi violazioni”** cui fa riferimento il Legislatore e la cui commissione può comportare l’emanazione del provvedimento di sospensione. Tale presupposto **non è però sufficiente** in quanto **va necessariamente integrato con l’ulteriore requisito della “reiterazione”** dell’illecito da intendersi come **“recidiva aggravata”** e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e **commessa nei cinque anni precedenti** all’ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale.

La verifica del requisito della reiterazione **impone evidentemente uno scambio di informazioni con gli altri organi di vigilanza competenti in materia ed in particolare con le Aziende Sanitarie Locali**. In tal senso, almeno in sede di prima applicazione della disciplina, appare opportuno **richiedere al datore di lavoro copia dei verbali redatti da personale ispettivo delle AA.SS.LL. nell’ultimo quinquennio ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000** relativa alla assenza di provvedimenti prescrittivi o di sentenze penali passate in giudicato aventi ad oggetto le ipotesi di reato in materia.

“Discrezionalità” del provvedimento

Come nella corrispondente ipotesi di cui all’art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006, **la ratio della disposizione è quella di garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori** e tale finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione. **Si ritiene pertanto che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere di norma adottato ogniqualvolta si riscontri la sussistenza dei presupposti di legge, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento in questione**. In particolare, come segnalato con la citata circ. n. 29/2006, **un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell’organo di vigilanza va legato alla natura del rischio dell’attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato nei casi in cui l’immediata interruzione dell’attività comporti a sua volta una imminente situazione di pericolo sia per i lavoratori che per i terzi**. Appare opportuno altresì **non adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui l’interruzione dell’attività di impresa comporti un irrimediabile degrado degli impianti o delle attrezzature**.

Oggetto del provvedimento di sospensione è la immediata cessazione dell’attività di impresa, ad eccezione delle sole operazioni strettamente necessarie alla eliminazione delle violazioni oggetto di accertamento.

Ottemperanza del provvedimento di sospensione

Ai fini della eventuale verifica circa l’ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale si ritiene opportuno che lo stesso sia trasmesso al presidio territoriale dell’Arma dei Carabinieri, alla Questura ed al Comune ove è situata l’unità produttiva oggetto di interdizione.

L’eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione dell’attività di impresa configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. il quale punisce *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene”* con l’arresto sino a tre mesi o l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal senso Cass., sez. III, 17 novembre 1960 e Cass., sez. III, 14 febbraio 1995 n. 3375).

Convegni a Milano e Roma (10 e 18 settembre)
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

Prescrizione obbligatoria

Con l'adozione del provvedimento di sospensione il personale ispettivo, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, deve procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate. Ovviamente, fermo restando il termine impartito con il provvedimento di prescrizione, il datore di lavoro potrà procedere alla immediata regolarizzazione al fine di ottenere la revoca della sospensione dell'attività di impresa.

Revoca del provvedimento

L'art. 5, comma 2, della L. n. 123/2007 stabilisce che *“è condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo (...):*

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, rispetto a quelle di cui al comma 3, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate”.

Quanto al primo presupposto occorre chiarire che per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed all'eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi (ove sia scaduto il periodo di paga), è necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (ove ne sussistano i presupposti) e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all'attività svolta nonché alla fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale.

A tal proposito, si coglie l'occasione per ricordare al personale ispettivo – come già indicato dalla circ. n. 29/2006 – che ogniqualvolta venga accertata la presenza di manodopera “in nero” e sussistano obblighi di natura prevenzionistica in relazione all'attività svolta, si configurano nella quasi totalità dei casi violazioni punite penalmente (ad es. con riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria e alla mancata formazione ed informazione), in relazione alle quali il predetto personale ispettivo dovrà impartire la relativa prescrizione obbligatoria e verificarne successivamente l'ottemperanza.

Per quanto invece concerne il *“ripristino delle regolari condizioni di lavoro”* nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi, considerata la finalità di tutela della integrità psicofisica dei lavoratori presidiata da tali istituti, si ritiene che detta regolarizzazione – anche in riferimento alla sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili – presupponga la fruizione di eventuali riposi compensativi o, almeno, nei casi in cui non sia immediatamente possibile tale fruizione, la programmazione degli stessi entro un arco temporale congruo; detta programmazione dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza di revoca del provvedimento di sospensione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

In ambedue i casi indicati la revoca del provvedimento è altresì subordinata al pagamento di una sanzione amministrativa *“aggiuntiva”* rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate (non soltanto riferite all'occupazione di lavoratori “in nero” o alle violazioni in materia di tempi di lavoro). Al riguardo va chiarito che la quantificazione dell'importo sanzionatorio dovrà avvenire con riferimento **alle sole sanzioni immediatamente accertate.**

Dal punto di vista operativo, pertanto, il personale ispettivo dovrà quantificare l'importo totale delle sanzioni in misura ridotta (art. 16 L. n. 689/1981) accertate e quindi indicare nel provvedimento di sospensione la somma di un quinto di tale importo da versare al Fondo per l'occupazione così come stabilito dal comma 4 della disposizione in esame (codice tributo 698T).

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, pertanto, non risulta necessario l'immediato pagamento delle restanti sanzioni amministrative e civili che seguiranno l'ordinario iter procedimentale.

Ove il provvedimento di sospensione sia intervenuto per la violazione della normativa prevenzionistica, inoltre, la revoca dello stesso può aversi con la verifica della regolarizzazione delle violazioni accertate, senza necessariamente attendere anche il pagamento dell'importo della somma dovuta a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi della L. n. 758/1994 in quanto ciò che rileva è la mera reintegrazione dell'ordine giuridico violato.

È appena il caso di ricordare che il pagamento della sanzione aggiuntiva costituisce condizione imprescindibile per la revoca del provvedimento di sospensione anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia adottato nell'ambito delle attività dell'edilizia, considerata la modifica apportata al comma 2 dell'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 da parte della comma 5 della normativa in esame.

Impugnazione del provvedimento di sospensione

Un'ultima osservazione attiene alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede amministrativa. Al riguardo, come già chiarito con la più volte citata circ. n. 29/2006, sembra potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità della Direzione provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della L. n. 241/1990.

Seguono Allegati

Informazioni in continuo aggiornamento:

→ <http://www.amblav.it>



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro di
Servizio Ispezione del lavoro

Via Tel. Fax
Indirizzo e-mail DPL- @lavoro.gov.it

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

(art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123)

L'anno il giorno del mese di alle ore , i/il sottoscritti/o ufficiale/i di polizia giudiziaria Ispettori del Lavoro/Addetti alla vigilanza, addetti/o al Servizio Ispezione Lavoro/Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro della intestata Direzione Provinciale del Lavoro, in occasione delle indagini compiute a seguito della visita ispettiva effettuata presso la ditta con sede legale sita in alla via , hanno/ha riscontrato a carico della medesima ditta avente unità produttiva in via/p.zza :

- l'impiego di personale in calce indicato non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari al per cento (n.) del totale dei lavoratori regolarmente occupati dalla ditta medesima nella citata unità produttiva all'atto dell'ispezione (n.)
- reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, in quanto ,
- gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro, in quanto ,

Per quanto precede, a norma dell'art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, i/il sottoscritti/o adottano/adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso, il

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

RELATIVA ALLA CITATA UNITÀ PRODUTTIVA

In proposito si avverte che il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che si accerti:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs. n. 66/2003 o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento della sanzione amministrativa quantificata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) della legge 3 agosto 2007, n. 123, per un importo pari ad € da versare al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (codice tributo 698T).

Si avverte, inoltre, che:

- è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti;
- in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale.

Si informa, altresì, che si provvederà a dare notizia tempestivamente alle competenti amministrazioni dell'adozione del presente provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di queste

ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Regionale del Lavoro (art. 1, D.P.R. n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. n. 1034/1971, come modificata dalla L. n. 205/2000) entro 60 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri, alla Questura, nonché al Comune d _____ per le eventuali verifiche in ordine all'ottemperanza al medesimo.

I/IL VERBALIZZANTI/E

.....

ELENCO LAVORATORI IRREGOLARI (generalità e mansioni):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

RELATA DI NOTIFICA

sottoscritto/i quale in servizio presso l'intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale

a

Ditta					
sede legale a		via		n.	
• mediante consegna in busta chiusa al Sig.					
identificato a mezzo di					
nella sua qualità di					
• mediante invio di raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di					
Data e luogo	Firma del/dei verbalizzante/i				

Informazioni in continuo aggiornamento:

→ <http://www.amblav.it>

**ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

(art. 36 bis, comma 2, D.L. n. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006 e art. 5, comma 2, L. n. 123/2007)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____ della ditta _____, C.F./P.I. _____ con sede legale in _____

PREMESSO CHE

- con provvedimento notificato in data _____ è stata sospesa l'attività esercitata dalla citata ditta con riferimento alla unità produttiva sita in _____ (con riferimento al cantiere sito in _____) per i seguenti motivi: _____;
- si è provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate ed in particolare si è provveduto a: _____;
- si è versato al Fondo per l'occupazione l'importo di € _____ determinato con il provvedimento di sospensione (1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate);

CHIEDE

la revoca del citato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed a tal fine allega la seguente documentazione:

- copia del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- ricevuta di versamento della somma di € _____ al Fondo per l'occupazione;
- _____
- _____
- _____

Luogo e data _____

firma

Convegni a Milano e Roma (10 e 18 settembre)
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>